
Presidenza: Irlanda

930^a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO

1. Data: giovedì 15 novembre 2012

Inizio: ore 10.10
Interruzione: ore 13.00
Ripresa: ore 15.10
Fine: ore 16.25

2. Presidenza: Ambasciatore E. O'Leary
Sig.a M. Feeney

3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati:

Punto 1 dell'ordine del giorno: RAPPORTO DEI RAPPRESENTANTI PERSONALI DEL PRESIDENTE IN ESERCIZIO PER LA LOTTA AL RAZZISMO, ALLA XENOFOBIA E ALLA DISCRIMINAZIONE NONCHÉ ALL'INTOLLERANZA E ALLA DISCRIMINAZIONE CONTRO I CRISTIANI E I MEMBRI DI ALTRE RELIGIONI, PER LA LOTTA ALL'ANTISEMITISMO E PER LA LOTTA ALL'INTOLLERANZA E ALLA DISCRIMINAZIONE CONTRO I MUSULMANI

Presidenza, Rappresentante personale del Presidente in esercizio per la lotta al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione, nonché all'intolleranza e alla discriminazione contro i cristiani e i membri di altre religioni (CIO.GAL/165/12), Rappresentante personale del Presidente in esercizio per la lotta all'intolleranza e alla discriminazione nei confronti dei musulmani (CIO.GAL/166/12), Rappresentante personale del Presidente in esercizio per la lotta all'antisemitismo (CIO.GAL/167/12), Cipro-Unione europea (si allineano il Paese di prossima accessione Croazia, i Paesi candidati

l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Serbia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania e Bosnia-Erzegovina; si allinea inoltre il Liechtenstein, Paese dell'Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio economico europeo, nonché Andorra, la Georgia e San Marino) (PC.DEL/1025/12), Stati Uniti d'America (PC.DEL/1024/12), Federazione Russa, Svizzera (PC.DEL/1034/12), Kazakistan (PC.DEL/1036/12), Albania (PC.DEL/1030/12), Santa Sede (PC.DEL/1027/12), Norvegia (PC.DEL/1039/12), Turchia (PC.DEL/1028/12), Ucraina, Austria, Germania, Ungheria (PC.DEL/1026/12), Azerbaigian, Armenia, Israele (Partner per la cooperazione), Grecia, Svezia, Repubblica Ceca, Lituania, Paesi Bassi, Spagna

Punto 2 dell'ordine del giorno: RAPPORTO DEL DIRETTORE DEL CENTRO
PER LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI

Presidenza, Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti (SEC.GAL/216/12/Rev.1 OSCE+), Cipro-Unione europea (si allineano il Paese di prossima accessione Croazia, i Paesi candidati l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Serbia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania e Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell'Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché Andorra, la Georgia, la Moldova e San Marino) (PC.DEL/1032/12), Stati Uniti d'America (PC.DEL/1029/12), Federazione Russa, Svizzera (PC.DEL/1035/12 OSCE+), Turchia (PC.DEL/1044/12 OSCE+), Kazakistan, Kirghizistan, Azerbaigian

Punto 3 dell'ordine del giorno: RELAZIONE DEL CAPO DELLA MISSIONE
DELL'UNIONE EUROPEA DI ASSISTENZA
ALLE FRONTIERE IN MOLDOVA E
UCRAINA, SIG. UDO BURKHOLDER

Presidenza, Capo della Missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere in Moldova e Ucraina (PC.DEL/983/12), Stati Uniti d'America (PC.DEL/1031/12), Ucraina (PC.DEL/1042/12 OSCE+), Moldova (PC.DEL/1037/12)

Punto 4 dell'ordine del giorno: DECISIONE RELATIVA A EMENDAMENTI
ALLO STATUTO DEL PERSONALE
DELL'OSCE

Presidenza

Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.1052 (PC.DEC/1052) relativa a emendamenti allo Statuto del personale dell'OSCE, il cui testo è accluso al presente giornale.

Punto 5 dell'ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

- (a) *Depenalizzazione della diffamazione nell'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*: Stati Uniti d'America (PC.DEL/1038/12), Grecia
- (b) *Elezioni parlamentari in Ucraina, tenute il 28 ottobre 2012*: Ucraina
- (c) *Elezioni generali negli Stati Uniti d'America, tenute il 6 novembre 2012*: Cipro-Unione europea (si allineano il Paese di prossima accessione Croazia, i Paesi candidati l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Serbia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania e Bosnia-Erzegovina; si allinea inoltre la Norvegia, Paese dell'Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio economico europeo, nonché la Georgia e la Moldova) (PC.DEL/1033/12), Assemblea parlamentare dell'OSCE (PA.GAL/9/12 OSCE+), Federazione Russa, Stati Uniti d'America, Presidenza

Punto 6 dell'ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL
PRESIDENTE IN ESERCIZIO

Nessuno

Punto 7 dell'ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE

Visita di rappresentanti del Dipartimento per le minacce transnazionali e della Sezione per la cooperazione esterna in Algeria dal 12 al 15 novembre 2012: Segretario generale

Punto 8 dell'ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI

Adozione da parte del Governo francese di un programma di azione governativo contro la violenza e la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, il 31 ottobre 2012: Francia

4. Prossima seduta:

venerdì 16 novembre 2012, ore 15.00, Neuer Saal



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio permanente

PC.DEC/1052
15 November 2012

ITALIAN
Original: ENGLISH

930^a Seduta plenaria

Giornale PC N.930, punto 4 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.1052
EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE

Il Consiglio permanente,

agendo in conformità alle pertinenti disposizioni del Regolamento 11.01 dello Statuto del personale,

prende atto dei proposti emendamenti alle Norme per il personale, distribuiti dal Segretariato il 4 settembre 2012 (SEC.GAL/163/12),

approva gli acclusi emendamenti apportati ai Regolamenti 9.01 (Condotta scorretta passibile di azione disciplinare), 9.02 (Giusto processo e tutela contro le ritorsioni), 9.04 (Misure disciplinari) e l'inclusione nello Statuto del personale dell'OSCE dei nuovi Regolamenti 9.03 (Linee d'azione da adottare dopo la risposta data agli addebiti), 9.05 (Congedo amministrativo in attesa di inchiesta e di procedura disciplinare), 9.06 (Comitato disciplinare) e 9.07 (Applicazione ai Capi missione).

EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
<p>Regolamento 9.01 Condotta scorretta passibile di azione disciplinare</p> <p>Il mancato adempimento da parte di un membro del personale/della missione di un obbligo previsto dal presente Statuto, dal Regolamento del personale, dal Codice di condotta dell'OSCE o di altra pertinente disposizione amministrativa può rappresentare condotta scorretta passibile di un'azione disciplinare.</p>	<p>Regolamento 9.01 Condotta scorretta passibile di azione disciplinare</p> <p>Il mancato rispetto di un obbligo previsto dal presente Statuto, dal Regolamento del personale, dal Codice di condotta dell'OSCE o da qualsiasi altra pertinente disposizione amministrativa può rappresentare condotta scorretta passibile di un'azione disciplinare.</p>
<p>Regolamento 9.02 Giusto processo</p> <p>Non saranno imposte misure disciplinari a meno che il membro del personale/della missione interessato non abbia ricevuto notifica scritta degli addebiti e non gli sia stata concessa idonea opportunità di rispondere.</p>	<p>Regolamento 9.02 Giusto processo e tutela contro le ritorsioni</p> <p>(a) Non saranno imposte misure disciplinari ai sensi del Regolamento 9.04 o note di biasimo per iscritto scritte ai sensi della Norma 9.03 qualora il membro del personale/della missione interessato non abbia ricevuto notifica scritta degli addebiti e non gli sia stata concessa idonea opportunità di rispondere.</p> <p>(b) Un membro del personale/della missione che presenti in buona fede un rapporto di condotta scorretta o cooperi nell'ambito di una procedura disciplinare ha il diritto di essere tutelato contro le ritorsioni, così come nel caso della sua partecipazione a procedure di verifica e di inchiesta.</p>

EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE
(cont.)

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
	<p>Regolamento 9.03 Linee d'azione da adottare dopo la risposta agli addebiti</p> <p>(a) Successivamente alla risposta del membro del personale/della missione agli addebiti ascrittigli e all'inchiesta, ove quest'ultima sia stata svolta, potranno essere adottate le seguenti linee d'azione:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) proscioglimento pieno dagli addebiti;(ii) proscioglimento parziale dagli addebiti;(iii) presentazione del caso al Comitato disciplinare in conformità al Regolamento 9.06, a meno che il membro del personale/della missione non decida di rinunciare per iscritto all'esame del suo caso da parte del Comitato disciplinare;(iv) licenziamento in conformità alla Norma 9.04.2. <p>(b) La decisione riguardante l'azione da intraprendere sarà presa dal Segretario generale o dal rispettivo Capo istituzione/missione, in consultazione con il Segretario generale per i membri internazionali del personale/della missione;</p> <p>(c) Il proscioglimento pieno dagli addebiti concluderà l'azione disciplinare e sarà comunicato per iscritto al membro del personale/della missione. Il proscioglimento parziale potrà portare a un'azione disciplinare e/o ad altre azioni amministrative che potranno</p>

EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE
(cont.)

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
	<p>essere adottate a seconda del caso:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) invio di una nota di biasimo in conformità alla Norma 9.03.1;(ii) recupero parziale o integrale delle perdite finanziarie in conformità al Regolamento 2.05;(iii) indicazione delle questioni relative al rendimento sul lavoro nella valutazione del rendimento, in conformità al Regolamento 3.10.
<p>Regolamento 9.03 Misure disciplinari</p> <p>(a) Il Segretario generale o il capo istituzione/missione competente adotterà la misura disciplinare adeguata in relazione alla procedura disciplinare stabilita conformemente al Regolamento del personale.</p> <p>(b) Le misure disciplinari prevedono quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) nota di biasimo scritta;(ii) nota di biasimo scritta con trasferimento ad altro posto dello stesso livello presso la stessa sede di servizio o in diversa sede di servizio nell'area della missione;(iii) sospensione senza retribuzione per un periodo non superiore a due settimane;	<p>Regolamento 9.04 Misure disciplinari</p> <p>(a) Le misure disciplinari che potranno essere imposte ai membri a contratto del personale/delle missioni in conformità alla procedura descritta nel presente Articolo prevedono quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) nota di biasimo scritta;(ii) nota di biasimo scritta con trasferimento ad altro posto dello stesso livello presso la stessa sede di servizio o in diversa sede di servizio nell'area della missione;(iii) sospensione senza retribuzione per un periodo non superiore a un mese;(iv) dilazione dell'aumento successivo per un periodo non superiore a dodici mesi;

EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE (cont.)

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
<p>(iv) per membri del personale/delle missioni OSCE aventi diritto ad aumenti salariali, la dilazione dell'aumento successivo per un periodo non superiore a dodici mesi;</p> <p>(v) per membri del personale/delle missioni OSCE aventi diritto ad aumenti salariali, retrocessione di un livello nella relativa tabella degli stipendi;</p> <p>(vi) per membri del personale/delle missioni OSCE di grado superiore, declassamento, vale a dire, retrocessione personale nel loro posto;</p> <p>(vii) trasferimento ad altro posto di livello inferiore, nella stessa sede di servizio o in altra sede di servizio nell'area della missione;</p> <p>(viii) cessazione dal servizio con o senza preavviso o relativa compensazione;</p> <p>(ix) licenziamento in tronco.</p>	<p>(v) retrocessione di uno o più livelli nella relativa tabella degli stipendi;</p> <p>(vi) declassamento, vale a dire retrocessione nell'ambito dello stesso posto;</p> <p>(vii) trasferimento ad altro posto di livello inferiore, nella stessa sede di servizio o in altra sede di servizio nell'area della missione;</p> <p>(viii) cessazione dal servizio con o senza preavviso o relativa compensazione;</p> <p>(ix) licenziamento.</p> <p>(b) Le misure disciplinari eventualmente imposte ai membri a distacco del personale/delle missioni in conformità alla procedura descritta nel presente Articolo saranno le seguenti:</p> <p>(i) nota di biasimo scritta;</p> <p>(ii) nota di biasimo scritta con trasferimento ad altro posto della stessa categoria presso la stessa sede di servizio o in diversa sede di servizio nell'area della missione;</p> <p>(iii) sospensione senza pagamento dell'Indennità di vitto e alloggio per un periodo specificato non superiore a un mese o della sua metà per un periodo non superiore a due mesi;</p>

EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE
(cont.)

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
	<p>(iv) declassamento, vale a dire retrocessione nell'ambito dello stesso posto;</p> <p>(v) trasferimento ad altro posto di livello inferiore, nella stessa sede di servizio o in altra sede di servizio nell'area della missione</p> <p>(vi) cessazione dal servizio con o senza preavviso o pagamento dell'Indennità di vitto e alloggio o relativa compensazione;</p> <p>(vii) licenziamento.</p>
<p>Regolamento 9.03 Misure disciplinari</p> <p>(c) Durante l'inchiesta e fino a conclusione della procedura disciplinare, il Segretario generale o il rispettivo capo istituzione/missione potrà sospendere dal servizio il membro del personale/della missione con o senza retribuzione.</p> <p>(d) Qualora siano previsti la sospensione dal servizio, il trasferimento ad altro posto o la cessazione dal servizio di un membro internazionale del personale/della missione a tempo determinato, la decisione dovrà essere presa in consultazione con il Segretario generale. Inoltre, nel caso di un membro del personale/della missione distaccato, il paese che ha effettuato il distacco dovrà essere previamente informato della decisione.</p>	<p>Regolamento 9.05 Congedo amministrativo in attesa di inchiesta e di procedura disciplinare</p> <p>(a) In attesa o nel corso di un'inchiesta e in attesa della conclusione o nel corso della procedura disciplinare, il Segretario generale o il rispettivo capo istituzione/missione potrà collocare il membro del personale/della missione in congedo amministrativo con o senza pagamento del salario e dell'Indennità di vitto e alloggio.</p> <p>(b) La collocazione in congedo amministrativo senza retribuzione di membri internazionali del personale/della missione sarà effettuata in consultazione con il Segretario generale. Nel caso di funzionari OSCE distaccati, il paese che ha effettuato il distacco dovrà essere previamente informato della decisione.</p>

EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE (cont.)

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
<p>Norma 9.03.4 Comitato disciplinare/Comitato d'inchiesta</p> <p>(a) Al membro del personale/della missione a tempo determinato non sarà imposta alcuna misura disciplinare fino alla conclusione di indagini approfondite da parte di un Comitato disciplinare, o da parte di un Comitato d'inchiesta in relazione a presunte violazioni dell'Articolo 6 del Codice di condotta, salvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) nel caso di licenziamento in tronco; (ii) nel caso di membri del personale/delle missioni a breve termine il cui periodo di servizio presso l'OSCE risulti inferiore a sei mesi; (iii) nel caso in cui il membro del personale/della missione abbia rinunciato per iscritto al suo diritto di deferire il caso al Comitato disciplinare. <p>(b) Qualora il caso non venga deferito a un Comitato disciplinare o a un Comitato d'inchiesta, la decisione sarà adottata dal Segretario generale o dal rispettivo capo istituzione/missione in base agli elementi raccolti e dopo che il membro del personale/della missione interessato abbia ricevuto notifica degli addebiti a suo carico e gli sia stata concessa l'opportunità di presentare la sua versione dei fatti.</p> <p>(c) Ad avvenuta ricezione della risposta alla notifica degli addebiti conformemente alla Norma 9.02.1 (b), il Segretario generale o il</p>	<p>Regolamento 9.06 Comitato disciplinare</p> <p>(a) Al membro del personale/della missione a tempo determinato non sarà imposta alcuna misura disciplinare fino alla disamina del caso da parte di un Comitato disciplinare, salvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) nel caso di licenziamento; (ii) nel caso in cui il membro del personale/della missione abbia rinunciato per iscritto al suo diritto di deferire il caso al Comitato disciplinare. <p>(b) Qualora il caso non venga deferito a un Comitato disciplinare ai sensi del presente Regolamento la decisione sarà adottata dal Segretario generale o dal rispettivo capo istituzione/missione, in consultazione con il Segretario generale nel caso di membri internazionali del personale/della missione, in base agli elementi raccolti e dopo che il membro del personale/della missione interessato abbia ricevuto notifica scritta degli addebiti a suo carico e gli sia stata concessa l'opportunità di presentare la sua versione dei fatti, in conformità al Regolamento 9.02.</p> <p>(c) Nel caso in cui il membro interessato del personale/della missione rinunci al diritto di far esaminare il suo caso dal Comitato disciplinare, il membro del personale/della missione sarà informato della misura disciplinare che il Segretario generale o il capo istituzione/missione intende imporre, in consultazione con il Segretario generale nel caso di membri internazionali del personale/della missione. La notifica sarà</p>

EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE
(cont.)

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
capo istituzione/missione deciderà entro 30 giorni se adottare una misura disciplinare o deferire il caso a un Comitato disciplinare o a un Comitato d'inchiesta.	effettuata ad avvenuta ricezione della risposta agli addebiti e alla successiva rinuncia. Qualora il membro del personale/della missione accetti la misura disciplinare imposta, il diritto di ricorso contro detta misura disciplinare decadrà.
	<p>Regolamento 9.07 Applicazione ai Capi missione</p> <p>Gli addebiti di condotta scorretta a carico di capi missione potranno essere presentati per iscritto al Segretario generale. Le disposizioni del presente Articolo si applicano <i>mutatis mutandis</i> e i rapporti di condotta scorretta saranno presentati al Segretario generale ai fini di una sua decisione finale in consultazione con la Presidenza.</p>